



Tribunale di Catania
prima sezione civile

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati
dott. Elio Morgia Presidente
dott. Sergio Centaro Giudice
dott.ssa Concetta Grillo Giudice rel.

Letti gli atti del procedimento n. []/2011 V.G. ed il ricorso depositato in data 21.12.2011 con il quale P.I.B. [], lamentando l'inadempimento da parte di L.S.A. [] delle disposizioni contenute nella sentenza n. 91/09 emessa dal Tribunale per i Minorenni di Catania (con la quale è stato posto a carico di quest'ultimo l'obbligo di corrispondere alla ricorrente la somma di € 200.00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento dalla figlia) ha chiesto emettersi ordine di pagamento diretto a carico del datore di lavoro ex art. 156 c.c.; vista la comparsa di costituzione del resistente e, in particolare, l'eccezione di incompetenza dell'adito giudice in favore del Tribunale per i Minorenni investito dallo stesso resistente di autonomo ricorso volto alla modifica delle condizioni di affidamento della figlia minore come previste in detta sentenza;

visto il parere del PM;

sentito il relatore;

rilevato che parte resistente ha versato in atti copia del ricorso proposto innanzi al Tribunale per i Minorenni tendente ad ottenere la modifica delle condizioni relative all'affidamento della figlia, disposta con la sentenza resa dal tribunale per i minorenni;

rilevato che con la nota ordianzna n. 8362/07 la Suprema Corte è intervenuta sul tema di riparto di competenze tra giudice ordinario e giudice minorile in ordine all'emanazione di provvedimenti riguardanti i figli naturali, risolto, all'indomani dell'entrata in vigore della legge 54/06, in modo contrastante dalla giurisprudenza di merito, affermando che "La l. 8 febbraio 2006 n. 54 sull'esercizio della potestà



in caso di crisi della coppia genitoriale e sull'affidamento condiviso, applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati, ha riplasmato l'art. 317 bis c.c., il quale, innovato nel suo contenuto precettivo, continua tuttavia a rappresentare lo statuto normativo della potestà del genitore naturale e dell'affidamento del figlio nella crisi dell'unione di fatto, sicché la competenza ad adottare i provvedimenti nell'interesse del figlio naturale spetta al tribunale per i minorenni, in forza dell'art. 38, comma 1, disp. att. c.c., "in parte qua" non abrogato, neppure tacitamente, dalla novella. La contestualità delle misure relative all'esercizio della potestà e all'affidamento del figlio, da un lato, e di quelle economiche inerenti al loro mantenimento, dall'altro, prefigurata dai novellati art. 155 ss. c.c., ha peraltro determinato - in sintonia con l'esigenza di evitare che i minori ricevano dall'ordinamento un trattamento diseguale a seconda che siano nati da genitori coniugati oppure da genitori non coniugati, oltre che di escludere soluzioni interpretative che comportino un sacrificio del principio di concentrazione delle tutele, che è aspetto centrale della ragionevole durata del processo - una attrazione, in capo allo stesso giudice specializzato, della competenza a provvedere, altresì, sulla misura e sul modo con cui ciascuno dei genitori naturali deve contribuire al mantenimento del figlio"(principio confermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 9936711);

ritenuto che tra i procedimenti attratti nella competenza del giudice specializzato deve rientrare pur quello finalizzato ad ottenere l'ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell'obbligato, inerendo questo alle specifiche modalità di corresponsione dell'assegno di mantenimento, che può pertanto essere emesso anche dal Tribunale per i minorenni atetsa la sua competenza a provvedere all'affidamento e mantenimento di figli naturali di genitori non coniugati (in tal senso espressamente Tribunale Minorenni Catania 23.5.2008 in Foro it. 2008 11,1,3111);

ritenuto che va pertanto dichiarata l'incompetenza dell'adito giudice in favore del tribunale per i Minorenni, innanzi al quale le parti vanno rimesse

ritenuto che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le ptese del



presente procedimento;

P.T.M.

Il tribunale dichiara la propria incompetenza per essere competente il tribunale per i Minorenni di Catania ~~inanzi al quale rimette le parti~~
compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Catania il 10.4.2012 Prima sezione civile del Tribunale.

IL PRESIDENTE


Depositato in Cancelleria
oggi ~~16-04-2012~~
